



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 6 del 23 aprile 2021

concernente

“Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

La proposta di modifica non presenta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale, in quanto si limita a correggere un refuso all'art. 15, comma 2, della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19.

Dal punto di vista organizzativo-procedurale la modifica non presenta alcun impatto significativo, in quanto sono già radicate in capo alla struttura provinciale competente le competenze in materia di provvedimento autorizzatorio unico provinciale.

Art. 2 - Modificazioni del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), in materia di impianti termici, di autorizzazione allo scarico e di veicoli a motore

La proposta di modifica non presenta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale. Parimenti, dal punto di vista organizzativo-procedurale la modifica presenta un impatto positivo trattandosi di misure di semplificazione.

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 18 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, in materia di acque reflue industriali

costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne

La proposta di modifica non presenta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale.

Dal punto di vista organizzativo-procedurale la modifica comporta l'adozione, da parte della Giunta provinciale, della deliberazione che detta le disposizioni attuative in materia di acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne.

Art. 4 Integrazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica e di titoli a derivare

La proposta normativa non prevede impatto economico-finanziario sul bilancio della Provincia legato alla proposta normativa in questione. Al riguardo, tenendo conto della prevista revisione dei canoni per i diversi usi dell'acqua e dei relativi criteri (si veda al riguardo la già citata deliberazione di Giunta provinciale n. 2022 del 13 dicembre 2019), occorre precisare che, se da un lato i nuovi criteri incentivanti introdotti dalla modifica proposta potrebbero comportare una modesta riduzione del gettito complessivo dei canoni, collegata, sia all'auspicato contenimento dei consumi idrici, sia alla razionalizzazione delle opere di presa e derivazione (con riduzione ancor più modesta, vista la ridotta entità delle derivazioni che potrebbero essere coinvolte in tale razionalizzazione). Dall'altro lato è da segnalare come tale ipotetica riduzione sarà compensata nell'ambito del complessivo e già previsto riordino dei canoni (che dovranno essere incrementati per gli usi il cui gettito attuale non copre adeguatamente i costi ambientali e della risorsa e per le utenze che utilizzano l'acqua in modo poco efficiente). L'effetto finanziario complessivo quindi dell'introduzione del nuovo criterio e dell'applicazione dei criteri già approvati con la citata deliberazione n. 2022/2019 sarà nullo. Anche con riferimento al comma 2, la modifica normativa non comporta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale.

Dal punto di vista organizzativo-procedurale le modifiche non presentano un impatto significativo.

Art. 5 Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

La proposta normativa introduce il titolo di un nuovo capo nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976. Tale previsione non prevede impatto economico-finanziario sul bilancio della Provincia legato alla proposta normativa in questione né impatto dal punto di vista organizzativo-procedurale.

Art. 6 Inserimento dell'articolo 17.2 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

La proposta normativa introduce l'ambito di applicazione e i principi in materia di riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalla normativa statale. Tale previsione non prevede impatto economico-finanziario sul bilancio della Provincia legato alla proposta normativa in questione.

Dal punto di vista organizzativo-procedurale le nuove disposizioni introdotte potrebbero comportare un incremento di risorse umane dotate di competenze specifiche.

Art. 7 Inserimento dell'articolo 17.3 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

La proposta normativa introduce le procedure per la riassegnazione delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. La disposizione non prevede impatto economico-finanziario sul bilancio della Provincia legato alla proposta normativa in questione.

Dal punto di vista organizzativo-procedurale le nuove disposizioni introdotte potrebbero comportare un incremento di risorse umane dotate di competenze specifiche

Art. 8 Inserimento dell'articolo 17.4 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

La proposta normativa introduce un articolo inerente il canone aggiuntivo delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico oggetto di riassegnazione.

Dal punto di vista economico finanziario da tale norma non derivano spesa a carico del bilancio provinciale ma eventualmente deriveranno maggiori entrate per effetto del versamento alla PAT di maggiori canoni.

Dal punto di vista organizzativo-procedurale le nuove disposizioni non prevedono impatti.

Art. 9 Inserimento dell'articolo 17.5 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

L'articolo in questione introduce disposizioni transitorie per le concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per le quali il procedimento di rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Tale previsione non prevede impatto economico-finanziario sul bilancio della Provincia legato alla proposta normativa in questione né impatto dal punto di vista organizzativo-procedurale.

Art. 10 Inserimento dell'articolo 17.6 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

L'articolo in questione introduce il controllo sull'attuazione del capo introdotto secondo le previsioni della l.p. n. 5/2013.

Tale previsione non prevede impatto economico-finanziario sul bilancio della Provincia legato alla proposta normativa in questione né impatto dal punto di vista organizzativo-procedurale.

Art. 11 Modificazioni della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, in materia di sbarramenti di ritenuta e bacini d'accumulo idrico

La proposta normativa non comporta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale. Parimenti non ha alcun impatto organizzativo-procedurale.

Art. 12 Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

La disposizione prevede la moratoria del rilascio di nuove concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico fino all'aggiornamento del Piano di tutela delle acque e che

comunque per un periodo non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore dell'articolo non possano essere presentate nuove domande di concessioni di derivazioni di potenza nominale media annua inferiore alle GDI.

Da tale previsione non scaturisce alcun impatto economico-finanziario sul bilancio della Provincia legato alla proposta normativa in questione né impatto dal punto di vista organizzativo-procedurale.

Art. 13 Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

La proposta normativa ha introdotto per lo più modifiche concordate con il Governo per limitare l'impugnativa della LP 9/2020. Non si prevede nessun impatto sia economico-finanziario sul bilancio della Provincia sia organizzativo-procedurale.

Art. 14 Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

La proposta normativa non comporta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale. Parimenti non ha alcun impatto organizzativo-procedurale.

Art. 15 – Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e abrogazione di disposizioni connesse

La proposta di modifica non presenta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale.

Dal punto di vista organizzativo-procedurale la modifica comporta l'adozione, da parte della Giunta provinciale (oltre all'approvazione degli atti per l'attivazione di ciascuna rete di riserve), delle seguenti deliberazioni riguardanti rispettivamente:

- le modalità, le tempistiche e le procedure di approvazione, di modifica e di aggiornamento, nonché gli elementi essenziali del programma degli interventi, anche attraverso la predisposizione di uno schema-tipo, e gli aspetti necessari alla sua attuazione;
- uno schema di convenzione per l'attivazione della rete di riserve;
- la revisione della deliberazione in materia di criteri e modalità di finanziamento delle reti di riserve (di cui alla deliberazione 15 settembre 2014, n. 1603).

In relazione ai contenuti delle convenzioni e dei programmi triennali degli interventi, sarà necessario valutare il potenziamento di figure tecniche, ai fini della realizzazione di interventi di tutela attiva della natura. Con riferimento alla parte amministrativa, accanto alla definizione e applicazione della nuova regolamentazione, dovranno essere conclusi e rendicontati gli interventi e le azioni in base alla previgente normativa.

Art. 16 Integrazione dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

La proposta normativa non ha alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale perché attiene ad aspetti procedurali di allineamento delle banche dati catastali e tavolari riguardanti specifici identificativi (in specie, subalterno e porzione materiale). Dal punto di vista procedurale, la disposizione introduce un obbligo per gli istanti che muove dall'esigenza di non vanificare l'importante attività di allineamento dei dati catastali e tavolari che è alla base della voltura automatica al catasto dei fabbricati sulla scorta

dell'evasione del decreto tavolare.

Art. 17 Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

La proposta normativa non ha alcun impatto finanziario perché attiene ad aspetti procedurali di allineamento degli interventi volti all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche con le disposizioni, successive alla L.P. n. 1 del 1991, che disciplinano l'assetto istituzionale delle funzioni amministrative, con riferimento in particolare ad uno specifico procedimento (competenza dei comuni per l'adozione dei provvedimenti urbanistici). Si tratta pertanto di una declinazione nella L.P. n. 1 del 1991 delle funzioni amministrative come definite dalla L.P. n. 3 del 2006. Dal punto di vista procedurale, la disposizione introduce invece un vantaggio per gli utenti, nel senso di semplificazione e soprattutto di riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti urbanistici autorizzativi. Ciò risulta molto importante se consideriamo che la disabilità si presenta in moltissimi casi in modo improvviso, come ad esempio a seguito di incidenti, e costringe le persone che ne sono colpite ad un repentino cambio delle condizioni di vita.

Art. 18 Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di contratti pubblici

La proposta normativa non comporta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale. Parimenti non ha alcun impatto organizzativo-procedurale.